

Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante.

Ordinanza sugli esplosivi (OEspl)

Modifica del 13 gennaio 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 27 novembre 20001 sugli esplosivi è modificata come segue:

Art. 58b Esonero dall'obbligo di partecipare a una formazione complementare a causa della pandemia di COVID-19

- ¹ Fino al 27 settembre 2021 l'obbligo di cui all'articolo 58 capoverso 2 di partecipare a una formazione complementare non si applica ai titolari di un permesso che hanno ottenuto un'abilitazione o frequentato una formazione complementare l'ultima volta dopo il 31 dicembre 2014.
- ² Mediante decisioni di portata generale, la SEFRI può prorogare il termine indicato nel capoverso 1 al massimo fino al 31 dicembre 2022 per i titolari di un permesso che hanno ottenuto un'abilitazione o frequentato una formazione complementare l'ultima volta dopo il 31 dicembre 2014 e che non hanno potuto partecipare a una formazione complementare perché quest'ultima non ha avuto luogo a causa della pandemia di COVID-19. Essa pubblica le decisioni di portata generale nel Foglio federale.

П

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 28 gennaio 2021.

² Ha effetto sino al 31 dicembre 2022; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

. . .

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter

Thurnherr